

Decr. D
1.266/STAP



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Il Magistrato di Sorveglianza;

Vista l'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p. anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta dal difensore di
il 1942, attualmente detenuto presso la CR di Opera, in espiatione della pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione di cui al titolo esecutivo n. SIEP 623/2012 PG Palermo;
decorrenza pena: 20.06.2006
fine pena: 12.03.2021

OSSERVA

sta espiando una condanna della Corte d'Appello di Palermo, irrevocabile il 12.11.2012, per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. ed estorsione continuata in concorso, per fatti commessi sino al 2006.

Dalla relazione sanitaria del 7 aprile 2020, risulta che il detenuto, di anni 78, riporta in anamnesi ipertensione arteriosa in terapia, ateromatosi carotidea con stenosi della carotide interna sinistra del 40% non emodinamicamente significativa, ipercolesterolemia; nel 2013 sottoposto ad intervento chirurgico per adenocarcinoma stenotico del colon e successiva chemioterapia adiuvante, attualmente in follow-up oncologico a causa di riscontro di aumentati valori dei markers tumorali; pregresso intervento di aneurismectomia aorta bisiliaca; BPCO in ex fumatore; presenza di laparocele addominale.

Questo il quadro clinico, ritiene il decidente che, in considerazione dell'età avanzata del soggetto e della presenza di importanti problematiche di salute, con particolare riguardo alle patologie di natura oncologica e cardiaca, vi siano nell'attualità i presupposti per il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art.147 co 1 n. 2 c.p. , anche tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e del correlato rischio di contagio – indubitabilmente più elevato in un ambiente ad alta densità di popolazione come il carcere - che espone a conseguenze particolarmente gravi i soggetti anziani ed affetti da serie patologie pregresse.

Siffatta situazione facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 684 co 2 c.p.p., in attesa del provvedimento del TS, che consentirà di rivalutare nell'attualità la posizione del condannato;

Ritenuto che la gravità dei reati in esecuzione e la elevata caratura criminale del condannato impongano che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter OP, al fine di salvaguardare, nel contempo le esigenze di cura del soggetto e le esigenze di tutela della collettività; a tale riguardo, considerato il non lontano fine pena a fronte di una lunga carcerazione, l'esistenza di riferimenti familiari, l'età e il compromesso quadro clinico del condannato, deve ragionevolmente escludersi il pericolo di fuga o di reiterazione dei reati.

Rilevata l'esistenza di un domicilio idoneo e disponibile, come riscontrato dalla Questura di Palermo, Commissariato di PS San Lorenzo, nella nota del 17.04.2020;

PQM

Ritenuta la propria competenza,

Visti gli artt. 147 c.p., 684 co 2 c.p.p., 47 ter comma 1 ter O.P.

DISPONE

Il differimento della pena di cui al titolo esecutivo n. SIEP 623/2012 PG Palermo nelle forme della detenzione domiciliare, nei confronti di
disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione competente oltre che all'interessato.

DISPONE L'ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA SINO ALL'IMBARCO AEREO.

Dispone la trasmissione degli atti al TS di Milano per il seguito di competenza.

MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di Palermo;

AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

INDICA

L'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente, in via provvisoria, per l'esecuzione della misura, che dovrà svolgersi secondo le seguenti

PRESCRIZIONI

1) rapporti con gli uffici e i servizi: il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza e dimesso dall'Istituto, dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E di Palermo, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;

2) dimora e territorio: Dovrà fissare la propria dimora in

e non potrà lasciare detto domicilio,

salva autorizzazione della AG e salvo quanto previsto ai punti seguenti.

3) spostamenti e uscite: Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: **a)** per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); **b)** per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; **c)** per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; **d)** per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO.

competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

4) condotta generale: dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche; anche nell'ambito territoriale sopra indicato sub 2), egli dovrà comunque rispettare scrupolosamente le prescrizioni governative e regionali ed ogni altra indicazione relativa all'attuale emergenza sanitaria, lasciando il domicilio solo se strettamente necessario e solo per gli scopi indicati dai provvedimenti sanitari; in mancanza sarà responsabile come tutti i cittadini della violazione dell'art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'autorità) e potrà subire anche sanzioni amministrative pecuniarie;

5) frequentazioni: non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

6) controlli: dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

7) lavoro e assistenza familiare: dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

8) riparazione del danno da reato: dovrà adoperarsi per quanto possibile al risarcimento del danno provocato alle vittime dei reati e/o alla riparazione dello stesso, secondo le modalità concordate con l'U.E.P.E.;

9) oneri generali: dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;

10) modifiche delle prescrizioni: dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 20 aprile 2020

Il Magistrato di Sorveglianza

Gloria Gambitta

